Sent. n. 93/2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8877 del registro di segreteria, depositato in data 16 agosto 2021, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti di Sacco Casamassima Pietro, nato a Matera il 27/12/1931 - C.F. SCCPTR31T27F052S, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Bernalda per l'esercizio 2019, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva "EDILCENTRO s.r.l.", con sede legale/operativa in Bernalda, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario del predetto anno.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott. Adamo Nicola Pepe;

premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 159/2021 depositato il 14/09/2021, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con nota prot. 21853 del 03/12/2021, il comune di Bernalda comunicava che l'atto era stato notificato al liquidatore della struttura ricettiva in epigrafe, Olivieri Francesco, essendo l'agente contabile, il sig. Sacco Casamassima Pietro, deceduto in data 10/02/2021.

Con istanza depositata in data 08/10/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata "*…l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto riferito dal Comune di Bernalda, dichiarare la cessazione della materia del contendere".*

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai

decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Come esposto in fatto, l'agente contabile, al quale il predetto decreto ha fissato il termine per il deposito del conto giudiziale, risulta essere deceduto in data antecedente alla presentazione del ricorso di cui all'art. 141, comma 3, c.g.c..

Il rapporto processuale, pertanto, non è mai sorto, né può operare la disciplina dell'interruzione, non potendo aversi stasi di un giudizio non ancora pendente. Come chiarito dalla giurisprudenza, «*Per antico insegnamento (tra le più remote, Cass. 11 febbraio 1977, n. 610), del resto corrispondente a principi generali dell'ordinamento, è inesistente la sentenza che sia emanata nei confronti di un soggetto che, essendo già defunto al momento della proposizione della domanda, risulti in quello stesso momento privo della capacità di diritto e quindi inidoneo ad essere destinatario del vincolo giuridico che promana da qualsiasi giudicato; pertanto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è, a sua volta, giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte, con conseguente insanabile nullità tanto della notifica stessa (da ultimo, in riaffermazione degli stessi principi, v. Cass. 6 giugno 2013, n. 14360) che, intuitivamente, di ogni rapporto processuale conseguente*» (Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 6 febbraio 2017 n. 3033; cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 6 giugno 2013 n. 14360). L'esistenza attuale delle parti, invero,

«*costituisce presupposto necessario della vocatio in ius, così che il fatto oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto contenzioso (v. Cass. 2001 n. 11688; 1995 n. 4622; 1993 n. 2023; 1992 n. 1528; 1988 n. 2951; 1985 n. 4578; 1984 n. 4616; 1983 n. 2400; 1976 n. 2810; 1962 n. 532)*» (Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza 13 marzo 2003 n. 3726; cfr. anche C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 3/2024).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa revoca del decreto precedentemente emesso, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva alla udienza dell'11 dicembre 2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il 16/12/2024

Il Segretario d'udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo